REPUBBLICA ITALIANA 158/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Natale Longo	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere
Donatella Scandurra	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. **61771** del registro di segreteria, proposto da

omissis (c.f. *omissis*) nato a *omissis*, il *omissis* e residente in *omissis*, *omissis*, rappresentato e difeso da *omissis*, in persona del legale rappresentante avv. Elia Francesco (c.f. LEIFNC70C06G687H; pec: francescoelia@ordineavvocatiroma.org) e dall'avv. De Salvatore Daniela (c.f. DSLDNL72C52E506Z) ed elettivamente domiciliato in Roma, al Largo Toniolo n. 6, presso lo studio dell'avv. Elia Francesco, in virtù di procura a margine dell'atto di appello

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore,* rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Anziano (c.f. NZNDNL65T44H703V, posta elettronica certificata: avv.daniela.anziano@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale INPS, in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da procura in calce all'atto di costituzione;

avverso

la sentenza n. 300/2024 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, depositata in data 24 giugno 2024;

VISTI l'atto d'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 2 ottobre 2025, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore cons. Stefania Petrucci, l'avv. Mintcho Y. Mintchev, in sostituzione dell'avv. Elia Francesco, legale rappresentante della società *omissis*, difensore della parte appellante *omissis* e l'avv. Giuseppina Giannico, in sostituzione dell'avv. Anziano Daniela, per l'Inps, parte appellata.

Svolgimento del processo

Con atto pervenuto in segreteria il 20 settembre 2024, *omissis* ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale veniva dichiarato il difetto di giurisdizione, a favore del Giudice tributario, sul ricorso volto ad accertare e dichiarare il diritto dell'appellante, residente in *omissis*, alla defiscalizzazione del trattamento pensionistico per l'anno 2018, con conseguente condanna dell'Inps alle differenze maturate nel predetto anno 2018, oltre oneri accessori.

Con il primo motivo di impugnazione, la parte appellante lamenta

che, erroneamente, il Giudice di primo grado avrebbe declinato la propria giurisdizione trattandosi di domanda avente ad oggetto la misura della pensione per la quale troverebbe applicazione l'orientamento della Suprema Corte di cassazione secondo cui la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensionistica avrebbe carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia ove sarebbero ricomprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del *petitum* sostanziale.

Con ulteriore motivo di doglianza, l'appellante insiste con la richiesta di pagamento della pensione di vecchiaia senza decurtazioni tributarie, in applicazione della convenzione tra l'Italia e la Tunisia, ratificata con legge del 25 maggio 1981, n. 388 e che prevede l'esenzione fiscale in Italia a favore di coloro che hanno la propria residenza/domiciliazione tributaria in *omissis*, per almeno 183 giorni.

Al riguardo, la parte appellante richiama anche l'art. 2 del TUIR secondo cui, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che, per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del Codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti.

L'appellante deduce, in particolare, di risiedere stabilmente in *omissis* dal *omissis* e di essere iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) da tale data.

In conclusione, l'appellante chiede l'accoglimento del gravame.

Con memoria depositata in data 12 settembre 2025, si è costituito l'Inps ribadendo l'eccezione di difetto di giurisdizione trattandosi di controversia tesa a conseguire la restituzione delle differenze sulla prestazione pensionistica fruita nell'anno 2018, in forza delle trattenute operate dal sostituto d'imposta Inps e versate all'Erario nelle more della verifica della ricorrenza delle condizioni stabilite dalla Convenzione *omissis* sulla defiscalizzazione delle prestazioni previdenziali.

Ad avviso dell'Istituto appellato, la giurisdizione della Corte dei conti pertiene, per costante giurisprudenza, al rapporto pensionistico e non anche al rapporto d'imposta, di evidente natura tributaria, rientrante nella giurisdizione esclusiva delle Corti di Giustizia Tributaria, ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Da tanto conseguirebbe anche l'insussistenza della legittimazione passiva dell'Inps che agirebbe quale mero sostituto di imposta ai sensi degli articoli 23 e 64, comma 1, del d.P.R del 29 settembre 1973, n. 60.

In ogni caso, la contestazione della erronea applicazione della convenzione su cui si fonda l'atto impositivo contestato determinerebbe, secondo l'Inps, la necessaria partecipazione al giudizio dell'Agenzia delle Entrate.

In conclusione, l'Inps chiede di dichiarare inammissibile o, comunque, respingere l'atto di appello e, nell'ipotesi di affermazione della giurisdizione del Giudice contabile, insiste per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.

In data 1° ottobre 2025, si costituiva quale nuovo difensore

dell'appellante, la società *omissis*, in persona del legale rappresentante avv. Francesco Elia.

All'udienza del 2 ottobre 2025, le parti presenti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

La causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, il Collegio è chiamato a scrutinare il primo motivo di gravame con il quale la parte appellante lamenta che, erroneamente, il Giudice di *prime cure* avrebbe declinato la propria giurisdizione in tema di defiscalizzazione del trattamento pensionistico.

Il motivo di doglianza è infondato e non meritevole di accoglimento.

Rammenta il Collegio che, secondo il consolidato orientamento in materia, al Giudice contabile è devoluto l'intero rapporto pensionistico controverso, con tutti gli elementi che ne fanno parte, in quanto identificativi della *causa petendi* e del *petitum* risultando il perimetro entro il quale la giurisdizione trova fondamento ed esercizio indubitabilmente esteso a tutte le questioni concernenti la sussistenza del diritto, la misura, la decorrenza della pensione, nonché ogni altra situazione giuridica idonea ad incidere sul trattamento di quiescenza (Sez. I App., sent. n. 91/2025, n. 82/2024, Sez. II App., sent. n. 86/2025).

Al riguardo, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che la giurisdizione della Corte dei conti in materia di

pensioni *"ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale (così le pronunce del 18 marzo 1999, n. 152 e del 16 gennaio 2003, n. 573), come quando sia in questione la legittimità dell'atto di recupero di ratei già erogati (Cass. 21 luglio 2001, n. 9968) o comunque la misura della prestazione previdenziale* (Cass. S.U., sent. n. 26252/2018).

Ritiene, tuttavia, il Collegio che, nella vicenda in esame, non viene in rilievo la "misura" del trattamento pensionistico quale corretta determinazione di ogni componente di esso, né l'esatta qualificazione della natura del rapporto o questioni atte, comunque, ad incidere su tale trattamento, ma esclusivamente gli aspetti afferenti all'assoggettamento fiscale.

D'altronde, la stessa parte appellante richiama la convenzione tra l*omissis* e la *omissis*, ratificata con legge del 25 maggio 1981, n. 388 finalizzata, secondo l'art. 1 della citata legge, ad *"evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito"* e prevenire l'evasione fiscale e che prevede, tra l'altro, che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

Sulla base di tali considerazioni, il Collegio ritiene immune da censure la declaratoria di difetto di giurisdizione della Corte dei conti assunta dal Giudice territoriale, con conseguente integrale conferma

della sentenza impugnata.

Attesa la natura processuale della pronuncia, il Collegio reputa sussistenti, *ex* art. 31, comma 3, c.g.c., le ragioni per disporre la compensazione delle spese.

Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, sul giudizio iscritto al n. **61771** del ruolo generale, rigetta l'atto di appello proposto da ***omissis***, con integrale conferma dell'impugnata sentenza.

Spese compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 2 ottobre 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE — IL PRESIDENTE

f.to Stefania Petrucci — f.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 03/11/2025

PER IL DIRIGENTE

Il Funzionario preposto

f.to Maria Vittoria Zotta